



Prot. 2036/B3c

Como, 3 novembre 2015

All'attenzione: alunni classi TERZE

OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2015/16 - DOMANDA AMMISSIONE alunni classi TERZE

In ottemperanza della Circolare Ministeriale n. 20 prot. n. 10416 del 20/10/2015, si comunica che gli alunni che sosterranno gli Esami di Stato **devono** presentare domanda scritta, come da allegato, ENTRO E NON OLTRE IL 30 novembre 2015 e versare la tassa governativa d'iscrizione agli esami di € **12,09** come sotto specificato:

c/c postale n° 1016 intestato a:

Agenzia Delle Entrate – Centro Operativo Di Pescara – Tasse Scolastiche
causale: **ISCRIZIONE ESAMI DI STATO**

Il bollettino di versamento sarà reperibile in qualsiasi ufficio postale all'atto del pagamento.

- Si ricorda la necessità di consegnare il **DIPLOMA di TERZA MEDIA** qualora non sia già stato depositato agli atti della scuola.

Si ricordano le disposizioni vigenti relative all'ammissione all'esame:

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).

Con l'occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).

I rappresentanti di classe cureranno il ritiro e la consegna in segreteria alunni di tutte le domande e le attestazioni del versamento della tassa governativa, entro la data sopra indicata.

Si prega di RISPETTARE tassativamente la scadenza

DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo IAIA